



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PORDENONE

Il Giudice dott.ssa Martina Gasparini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. (omissis) del R.G. il (omissis), promossa con atto di citazione notificato il (omissis)

d a

TIZIO nato a Delta il (omissis) e ivi residente in (omissis) (c.f. (omissis)) rappresentato e difeso dall'avv. Caio per mandato a margine dell'atto di citazione e con domicilio eletto presso il suo studio in (omissis)

a t t o r e

c o n t r o

ALFA s.r.l. (p.i. (omissis)) con sede in (omissis) (TV) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Sempronio per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.to Mevio in (omissis)

c o n v e n u t a

e c o n t r o

LABIENO presso (omissis)

c o n v e n u t o - c o n t u m a c e

e c o n t r o

BETA s.a.s. (c.f. (omissis)) con sede in (omissis), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Appio e con procuratore e domiciliatario l'avv.to Tito per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.to Tito in (omissis)

c o n v e n u t a

avente per oggetto: compravendita – risarcimento danni
trattenuta a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni del
(omissis) nella quale le parti hanno formulato le seguenti

CONCLUSIONI

per l'attore TIZIO

nel merito: accertato il grave inadempimento della ALFA s.r.l. consistito nell'aver proposto materiale inadatto od inadeguato a realizzare un massetto a secco, dichiararsi risolto il contratto di fornitura e, per l'effetto, condannarla a restituire a TIZIO la somma di euro 4.541,29 con gli interessi e la rivalutazione dal 16.05.07 al saldo ed a ritirare la residua merce tuttora accuratamente custodita presso l'abitazione dell'attore; accertato il grave inadempimento del direttore dei lavori arch. LABIENO, consistito nell'aver autorizzato la posa in opera del predetto materiale in violazione degli obblighi di sorveglianza imposti al direttore dei lavori, condannarli, in solido e/o in via alternativa, al pagamento a favore di TIZIO della somma di euro 15.458,71, oltre IVA, per il materiale soggetto a questa imposta, come quantificata dal CTU geom. Ottaviano di (omissis) o in quella maggiore o minore che sarà di giustizia con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal giugno 2007 al saldo; condannare i convenuti, in solido e/o in via alternativa, a pagare all'attore, per il disagio da questi patito, una somma la cui determinazione si rimette all'equo apprezzamento dell'Ill.mo Sig. Giudice;

Spese, diritti ed onorari rifusi per la procedura di a.t.p. che si quantificano in euro 7.225,14 comprensivi di oneri accessori, nonché spese, diritti ed onorari rifusi, oltre IVA e CNA, oltre al rimborso

forfetario spese generali nella misura del 12,5%, per il presente giudizio.

per la convenuta ALFA s.r.l.

Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni diversa istanza disattesa e respinta in via pregiudiziale preso atto della precedente opposizione all'ingiunzione, già definita con la sentenza (omissis) del Giudice di pace di (omissis) dichiarare inammissibile la presente domanda. In via preliminare dichiarare l'incompetenza del tribunale adito in luogo del Tribunale Ordinario di Treviso, competente ai sensi degli articoli 20 e 19 c.p.c., avanti la cui sede dovrà essere eventualmente riassunto detto procedimento.

Nel merito accertata e dichiarata l'integrale responsabilità causale dei danni lamentati dall'attore in capo alla direzione lavori e quindi all'arch. LABIENO ovvero al committente, rigettare ogni domanda attorea; in via subordinata accertata ex art.1227 c.c. la corresponsabilità causale dei danni lamentati dall'attore in capo alla direzione lavori e quindi all'arch. LABIENO ovvero al committente, ridurre la richiesta risarcitoria attorea nella misura che sarà stabilita di giustizia; In via istruttoria, si ribadiscono le istanze e le deduzioni svolte nelle memorie (omissis) e (omissis) ex art.183 co.6 n.2 e 3 c.p.c.

Per la convenuta BETA s.a.s.

Nel merito ed in via riconvenzionale: accertarsi e dichiararsi l'assoluta estraneità della BETA S.a.s. ai fatti ed alle responsabilità per cui è causa. Condannarsi la Parte che il Giudice adito riterrà, ALFA s.r.l. od il Sig. TIZIO, in via fra loro alternativa o solidale, alla refusione delle spese di causa a favore della BETA s.a.s., tanto per la fase dell'accertamento tecnico preventivo n. (omissis) RG, spese che già si indicano in complessivi euro 2.924,66, quanto per il

presente giudizio, IVA, CAP e rimborso spese generali compreso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato TIZIO proponeva domanda di risoluzione in relazione al grave inadempimento della ALFA s.r.l. rispetto al contratto di fornitura di materiali edilizi con conseguenti pronunce restitutorie, nonché domanda di accertamento del grave inadempimento rispetto all'incarico professionale del direttore lavori arch. LABIENO, formulando richiesta di condanna dei convenuti in solido o in via alternativa al pagamento della somma pari ad euro 15.458,71 o alla maggiore o minor somma ritenuta di giustizia nonché al pagamento di una somma rimessa alla valutazione equitativa, conseguente al disagio patito dall'attore.

In particolare l'attore evidenziava che nel corso dei lavori di realizzazione della propria abitazione, stante l'urgenza di ultimazione, il direttore lavori arch. LABIENO aveva richiesto al rappresentante di zona della ALFA S.r.l., l'indicazione del miglior materiale da porre in opera. Conseguentemente la convenuta formulava l'offerta di materiali datata 27.3.2007 e il d.l. provvedeva ad effettuare l'ordine in data 26.4.2007. La consegna avveniva il 16.5.2007 e la merce veniva pagata con assegno pari all'importo indicato nella nota che accompagnava il d.d.t.

Tuttavia quando il d.l. visionava la merce consegnata ne rilevava la difformità per quantità e spessore rispetto a quanto ordinato nonché l'erronea intestazione dei documenti di accompagnamento e segnalava un tanto al rappresentante di zona.

ALFA correggeva l'erronea intestazione emettendo una nuova fattura e tuttavia non ritirava il materiale consegnato in eccedenza né sostituiva quello difforme.

Inoltre, nel giugno 2007, dopo che il materiale veniva posto in opera, riscontrata l'inadeguatezza dello stesso il d.l. ordinava la sospensione dei lavori e segnalava un tanto alla ALFA che sollecitava l'intervento della ditta produttrice BETA. L'ing. Orazio, inviato presso il cantiere da quest'ultima, riscontrava che l'isolamento tecnico impiegato non aveva le caratteristiche adatte all'impiego al calpestio. L'attore incaricava quindi l'ing. Ovidio di verificare l'idoneità del materiale e successivamente provvedeva al ripristino.

Pertanto rappresentava che in ragione dell'inadempimento dei convenuti aveva sostenuto costi non previsti per il complessivo importo di euro 23.343,70 e di aver subito il disagio per sé e la propria famiglia derivante dal ritardo nell'ultimazione dei lavori.

Evidenziava inoltre di aver richiesto un accertamento tecnico preventivo a seguito del quale veniva depositata CTU del geom. Ottaviano nella quale veniva accertata l'erroneità della fornitura del materiale da parte della ALFA sia in relazione all'ordine fatto sia al tipo di materiale proposto e la mancata verifica da parte del direttore lavori e dell'impresa del materiale consegnato con posa da parte dell'impresa del materiale non idoneo.

Rappresentava infine di aver richiesto in data 28.1.2009 ai convenuti il risarcimento dei danni subiti e di non aver ottenuto risposta.

Formulava quindi le suesposte richieste e citava in giudizio l'arch. LABIENO, la ALFA s.r.l. e la BETA s.a.s. indicando espressamente "nei confronti della quale TIZIO non formula alcuna domanda ma la invita quale terzo chiamato a comparire".

Rimasto contumace l'arch. LABIENO, si costituiva ALFA s.r.l. contestando integralmente le pretese attoree.

In particolare la convenuta rilevava l'esclusiva responsabilità dell'impresa esecutrice dei lavori e del direttore lavori.

Evidenziava che essendosi limitata alla consegna di materiale che secondo l'accertamento svolto in sede di ATP era risultato non conforme all'ordinativo i rimedi esperibili dall'attore erano quelli previsti dagli artt.1492 e seg. c.c. dovendosi ricondurre esclusivamente alla responsabilità del d.l. la circostanza di aver proceduto alla posa nonostante le difformità e senza chiedere al sostituzionale del materiale consegnato.

Rilevava inoltre come l'attore aveva già esercitato le azioni edilizie avanti al Giudice di pace di Oderzo, opponendosi al d.i. notificatogli da ALFA e ivi proponendo eccezione d'inadempimento, e che pertanto l'azione risultava "coperta" dal giudicato.

Contestava inoltre la sussistenza di un valido nesso causale tenuto conto che il danno lamentato dall'attore non era prevedibile al sorgere dell'obbligazione derivando dalla negligenza ed incuria della direzione lavori, fattore distinto ed autonomo. In denegata ipotesi rilevava come tale responsabilità andava configurata come concorrente ex art.1227 c.c.

Si costituiva anche BETA s.a.s. rappresentando, come già avvenuto in sede di a.t.p., la propria estraneità e chiedendo pertanto la rifusione delle spese di lite per entrambe le fasi di giudizio.

Tanto premesso, va rilevato in via preliminare come l'eccezione d'incompetenza territoriale riproposta da parte convenuta ALFA in sede di precisazione delle conclusioni risulta già decisa con ordinanza datata (omissis) (ordinanza non è revocabile né modificabile ex art. 177 comma 3 n.3 c.p.c.).

Va inoltre rilevata l'assenza dagli atti del fascicolo di parte convenuta ALFA s.r.l., che risulta da quest'ultima prelevato all'udienza del 7.12.2013 e mai più depositato.

In merito a tale circostanza va osservato che in assenza di espressa segnalazione della parte in tal senso, il mancato reperimento del fascicolo di parte al momento della decisione deve presumersi espressione di un atto volontario della parte che è sempre libera di ritirare il proprio fascicolo. Di conseguenza è onere della parte dedurre l'incolpevole mancanza del fascicolo ed in mancanza di tale deduzione – come appunto nel caso di specie – il giudice non deve disporre alcuna ricerca, né ordinare la ricostruzione della documentazione mancante (cfr. Cass Sez Lav 29.10.1998, n.10819, Cass Sez III 16.7.1997 n.6521).

Nel caso di specie risulta che parte convenuta ALFA S.r.l. ha depositato esclusivamente la comparsa conclusionale in data 5.2.2013.

Anche recentemente, con sentenza n.11352/2010, la Suprema Corte ha ribadito che l'obbligo per il giudice di disporre la ricerca di documenti che la parte invoca e mancanti al momento della decisione sussiste in quanto il fascicolo risulti depositato per tale momento.

Come documentato con nota a margine del verbale dell'udienza 7.12.2012 (ove risulta apposta la firma dell'avv.to Cesare presente in udienza in sostituzione dell'avv.to Sempronio sotto l'espressa dicitura "per ritiro fascicoli") alla precisazione delle conclusioni parte convenuta ALFA ha ritirato il fascicolo ma lo stesso non è più stato ridepositato, formalità che doveva necessariamente avvenire per il tramite del cancelliere che custodisce l'incartamento processuale, entro il termine di cui all'art.169 comma 2 c.p.c. (Cass. 12.12.2008,

n.29262).

Ciò posto la decisione va assunta sulla base dei soli elementi di prova desumibili dagli scritti difensivi allegati in copia al fascicolo d'ufficio, dal fascicolo di parte attrice, dal fascicolo di parte BETA s.a.s., dal fascicolo dell'a.t.p. e dai verbali di causa.

Tanto premesso va rigettata la richiesta formulata in via pregiudiziale dalla convenuta ALFA di declaratoria di inammissibilità della domanda "preso atto della precedente opposizione all'ingiunzione già definita con la sentenza (omissis) del Giudice di Pace di (omissis)" tenuto conto che, in assenza di ulteriori atti relativi a tale giudizio (e in particolare agli atti introduttivi prodotti dalla convenuta ma non più presenti agli atti stante il mancato rideposito del fascicolo di parte) non vi è coincidenza alcuna tra la domanda di risoluzione e di risarcimento del danno proposta in questa sede e la domanda proposta nel giudizio di opposizione quantomeno con riferimento alle conclusioni ivi precisate e desumibili dalla sentenza del Giudice di Pace di (omissis): "accertato l'evidente errore contenuto nella fattura n. (omissis) del (omissis), dichiararsi nulla dovuto da TIZIO a saldo di detta fattura; darsi atto che TIZIO è pronto a pagare la somma di euro 334,80 a saldo della fattura n. (omissis) del (omissis) nel momento in cui la ALFA s.r.l. dimostrerà che la merce specificata in detta fattura è stata ordinata, che è stata consegnata al cantiere di Delta e che la fattura medesima gli è stata spedita" (prodotta da parte attrice quale doc.5).

Ciò posto, quanto alle domande attoree proposte nei confronti della convenuta ALFA s.r.l. va chiarito come risultano in questa sede proposte una domanda di risoluzione del contratto di compravendita e una domanda di risarcimento del danno derivante dalla mancanza nel materiale consegnato delle qualità promesse. L'attore ha inoltre

fatto valere con domanda di risarcimento del danno la responsabilità professionale del direttore lavori arch. LABIENO chiedendo la condanna dei convenuti ex art. 2055 c.c.

L'attore ha infatti posto a base delle proprie richieste l'accertamento svolto nel contraddittorio delle parti in sede di a.t.p. (r.g. (omissis) acquisito agli atti del fascicolo) ove il geom. Ottaviano, richiesto di accertare la corrispondenza tra il materiale fornito da ALFA e l'ordine di fornitura nonché l'idoneità dello stesso alla realizzazione di un massetto a secco ha rilevato che "I materiali scelti sono costituiti da lastre in gesso rivestito ad alta densità ((omissis)) poggianti, ..., su pannelli in lana minerale che devono avere caratteristiche tecniche (spessore e densità) ben precise come stabilito nelle schede tecniche ... Nel caso specifico i pannelli in lana minerale dovevano avere uno spessore di cm 3 ed una densità non inferiore a 150 Kg/mc.. Nell'offerta emergono due opzioni di pannelli in lana minerale, uno dello spessore di cm 3 ed uno dello spessore di cm 4. Entrambi però hanno una densità pari a 100 Kg/mc, pertanto inferiore a quella minima richiesta dalla ditta produttrice delle (omissis). A seguito di conferma dell'offerta relativa a (omissis) e pannelli in lana minerale dello spessore di cm 3 con conseguente ordine del materiale da parte della d.l. ... la ditta ALFA faceva pervenire in cantiere le (omissis) e pannelli in lana minerale spessore cm 4. ... c'è stata una errata fornitura di materiale da parte della ALFA sia in relazione all'ordine fatto sia al tipo di materiale proposto; la non verifica da parte della Direzione Lavori e dell'impresa del materiale consegnato; la posa comunque eseguita da parte dell'impresa del materiale non idoneo" (cfr. relazione depositata il 7.1.2009)

Dall'accertamento tecnico è dunque emerso che i danni lamentati

dall'attore sono stati determinati dall'errata posa da parte dell'impresa esecutrice delle (omissis) sopra i pannelli in lana minerale che, in ragione della loro densità, risultavano inadatti alla posa a pavimento.

Sul punto va osservato come tale inadattità deriva dal fatto che i pannelli (sia quelli ordinati di spessore cm 3 sia quelli inviati di spessore cm 4) avendo una densità pari a 100 Kg/mc "potevano essere adatti per un isolamento a parete" (cfr. relazione peritale in atti).

Risulta inoltre provato dall'attore che il venditore aveva promesso l'idoneità del prodotto fornito a soddisfare le particolari esigenze prospettate dal compratore stesso.

Nella ricostruzione della volontà contrattuale va infatti fatto riferimento alla testimonianza resa in corso di causa all'udienza del 20.9.2011 da Primo, all'epoca dei fatti rappresentante di zona della ALFA s.r.l. dalla quale è emerso che la fornitura dei materiali di cui all'offerta 27.3.2007 e conferma d'ordine 26.4.2007 (doc. 1 e 2 fascicolo attoreo) fu preceduta dalla specifica richiesta da parte dell'ausiliario incaricato dal compratore, il direttore lavori arch. LABIENO, del materiale necessario alla realizzazione del massetto a secco per la successiva posa della pavimentazione in legno. E, come sopra evidenziato, dall'accertamento tecnico preventivo svolto *ante causa*, è emerso che il materiale fornito per l'isolamento sottostante al massetto a secco costituito dai pannelli in lana minerale risultava inadatto all'uso pattuito avendo una densità inferiore rispetto a quella necessaria per l'utilizzo "a pavimento".

Incidentalmente va osservato che rispetto a tale assunto risulta ininfluenza la circostanza che non furono consegnati i pannelli effettivamente ordinati (a spessore 30 mm) tenuto conto sia questi

che quelli consegnati (a spessore 40 mm) avevano comunque una densità (100 Kg/mc) che li rendeva inadatti all'utilizzo concordato.

Tanto premesso in linea di fatto, acclarato l'incontro di volontà con la formazione del consenso in ordine alle qualità promesse del venditore secondo la prospettazione formulata dall'attore, l'azione proposta va qualificata come di risoluzione per inadempimento ex art.1497 cod. civ. tenuto conto che nel caso di mancanza di qualità promesse la pronuncia di risoluzione è possibile senza dover accertare l'essenzialità e l'intollerabilità del requisito mancante, essendo tale accertamento, ai fini della funzione economico sociale del contratto, già stato concretamente posto in essere dai contraenti (cfr. Cass.civ. n. 4657/1998, Cass. civ. n. 3550/1995).

Nel caso di specie risulta accertata la gravità dell'inadempimento, essendosi evidenziata la totale inadattabilità dei materiali forniti rispetto a quelle che erano le esigenze dell'acquirente (realizzazione del massetto a secco per la posa della pavimentazione).

Sul punto va inoltre osservato come non può sostenersi che in ragione dell'avvenuto utilizzo dei materiali risulti preclusa l'azione di risoluzione ex art. 1492 comma 3 cod. civ. tenuto conto che la previsione va ricondotta non all'impossibilità di ripristino della situazione in cui le parti si trovavano al momento della conclusione del contratto, ma alla volontà dell'acquirente di accettare la cosa nonostante la presenza del vizio (Cass. civ. n. 489/2001) che nel caso di specie va esclusa nell'acquirente che aveva contestato la sussistenza degli inconvenienti lamentati.

Dunque, in accoglimento della relativa domanda, va dichiarata la risoluzione del contratto *de quo*, risultando accertato l'inadempimento della venditrice ALFA S.r.l. che ha consegnato i materiali per la realizzazione del massetto e in particolare i pannelli

in lana minerale privi delle qualità promesse, attesa l'inidoneità del materiale all'uso al quale l'avrebbe dovuto destinare l'acquirente (utilizzo per pavimentazione) che aveva fatto legittimamente affidamento sulle caratteristiche del prodotto.

Conseguentemente ALFA S.r.l. va condannata a restituire all'attore la somma di euro 4.541,29 oltre interessi dal 16.5.2007 al saldo e l'attore dovrà restituire ex art. 1493 comma 2 cod. civ. la merce che risulti ancora nella sua disponibilità.

Nulla è dovuto all'attore a titolo di rivalutazione monetaria tenuto conto che il debito di valuta non è suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo inflattivo della moneta, in caso d'inadempimento o ritardato adempimento dell'obbligazione e dunque la rivalutazione monetaria del credito può essere riconosciuta solo se il creditore allega e dimostri, ai sensi del secondo comma dell'art. 1224 cod. civ., l'esistenza del maggior danno derivato dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora e non compensato dalla corresponsione degli interessi legali previsti con funzione risarcitoria in misura forfettariamente predeterminata dal primo comma dell'art.1224 cod. civ. (cfr. Cass. civ. n. 11594/2004).

Diversamente va rigettata la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore nei confronti di ALFA S.r.l. sulla base delle considerazioni che seguono.

In proposito va rilevato come sull'attore, direttamente o indirettamente tramite ausiliari incaricati dell'esecuzione dei lavori, successivamente all'acquisto del materiale e prima della posa in opera dello stesso, gravava comunque un onere di diligenza nel verificare l'idoneità dei materiali forniti per l'esecuzione dei lavori per la realizzazione della pavimentazione.

Dalla stessa consulenza svolta in sede di a.t.p. emerge infatti che sulla base del mero esame della scheda tecnica del prodotto (omissis) era possibile ricavare l'inidoneità dei pannelli in lana minerale forniti rispetto all'utilizzo "a pavimento".

Dunque deve ritenersi che l'utilizzo dell'ordinaria diligenza da parte dell'attore, direttamente o tramite gli ausiliari incaricati, costituito dalla mera consultazione delle specifiche tecniche del materiale consegnato avrebbe senz'altro evitato le conseguenze dannose provocate dall'inadempimento della venditrice, conseguenze determinatesi in ragione del fatto che il pannello in lana minerale inidoneo per densità veniva posto in opera sotto la (omissis).

Ciò integra pienamente un concorso di colpa dell'attore e, ai sensi dell'art.1227 comma 2 cod. civ., va rigettata la domanda di risarcimento formulata nei confronti di ALFA s.r.l. tenuto conto che i danni richiesti dall'attore in questa sede sono quelli che lo stesso avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.

Sulla base delle medesime considerazioni va viceversa accolta la domanda proposta dall'attore nei confronti del convenuto LABIENO tenuto conto che lo stesso, quale direttore lavori decise di provvedere alla posa del materiale consegnato da ALFA s.r.l. (come dichiarato dal testimone Secondo all'udienza (omissis)) pur potendo rilevare l'inadeguatezza dello stesso alla posa a pavimento sulla base della mera visione delle specifiche tecniche dello stesso, come evidenziato in sede di a.t.p. e sopra specificato (cfr. all.16 fascicolo attoreo).

Rientra infatti nei compiti di vigilanza sulla regolare realizzazione dell'opera, che compete al direttore dei lavori nominato dal committente, il controllo della corrispondenza del materiale dallo stesso ordinato all'utilizzo preordinato.

Va in proposito osservato che se il direttore dei lavori per conto del committente presta un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente - preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della *diligentia quam in concreto* (cfr. Cass. civ. n.10728/2008).

Nel caso di specie tenuto conto che, come rilevato in sede di a.t.p., la mera visione delle specifiche tecniche relative al materiale consegnato consentiva di conoscere l'inidoneità dello stesso alla posa a pavimento, deve ritenersi l'inadempimento alle obbligazioni del direttore dei lavori e in particolare all'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi.

In conseguenza dell'inadempimento il convenuto LABIENO è pertanto tenuto a risarcire il danno subito dall'attore costituito dai costi relativi alla posa inidonea nonché dai costi sostenuti per il ripristino e al ritardo nella consegna. Tali costi sono stati documentati dall'attore e ritenuti congrui dal c.t.u. Ottaviano (cfr. relazione depositata il 7.1.2009) ed indicati nella complessiva somma di euro 16.152,00 (19.923,70 – 3.771,70).

Trattandosi di debito di valore sulla somma devalutata all'epoca del fatto, giugno 2007, pari ad euro 14.319,15 vanno corrisposti rivalutazione ed interessi questi ultimi calcolati sulla somma

rivalutata anno per anno (cfr. Cass Sez Un. N.1712/95). Pertanto il convenuto LABIENO va condannato a corrispondere all'attore la somma complessiva pari ad euro 18.096,12 oltre interessi moratori dalla decisione al saldo effettivo.

Nulla è dovuto a titolo di risarcimento del "disagio" patito dall'attore trattandosi di voce di danno assolutamente priva di allegazione e prova. In proposito va osservato come risulta improprio il richiamo al potere di liquidazione equitativa del giudice, il cui esercizio presuppone che sia fornita prova certa della sussistenza del danno (ciò che non è nel caso di specie) e che vi sia estrema difficoltà di provarne il *quantum*: ciò che parimenti non è.

Non contestato che la convenuta BETA s.a.s., rispetto alla merce fornita da ALFA s.r.l., risulta produttrice solo delle (omissis) e non dei pannelli isolanti, sulla base delle considerazioni sovraesposte e degli accertamenti svolti in sede di a.t.p. va altresì accolta la domanda svolta da BETA di accertamento negativo relativo all'estraneità della stessa in ai danni lamentati dall'attore.

Quanto alle spese di lite sostenute dall'attore, comprese le spese relative alla fase di a.t.p., le stesse vanno poste a carico dei convenuti in proporzione alla ritenuta responsabilità rispetto alla quale risultano soccombenti, nella misura di 1/3 a carico di ALFA s.r.l. e 2/3 a carico di LABIENO.

Le spese di lite sostenute da BETA s.a.s., comprese le spese relative alla fase di a.t.p., vanno poste a carico integralmente dell'attore. In proposito va osservato che l'attore ha convenuto in giudizio BETA s.a.s. e per tale ragione in forza del principio di causalità è tenuto a rimborsare le spese dalla stessa sostenute, del tutto irrilevante, come irrivalentemente e impropriamente evidenziato, la circostanza di non formulare alcuna domanda ma invitandola quale

terzo chiamato.

Le spese relative alla c.t.u. , già liquidate con decreto 12.1.2009 e pari a euro (omissis) oltre iva e cassa previdenza seguono la soccombenza e vanno poste pertanto definitivamente a carico dei convenuti soccombenti nella misura di 1/3 a carico di ALFA s.r.l. e 2/3 a carico di LABIENO con diritto dell'attore a ripetere quanto già eventualmente versato a tale titolo.

Le spese di lite vengono liquidate secondo il decreto 20.7.2012, n.140 (cfr. Cass. Sez. Unite n.17406/12) con riferimento allo scaglione fino ad euro (omissis) (secondo il *quantum* riconosciuto ex art.5 d.m. cit.), considerato il valore medio di liquidazione in complessivi euro (omissis) per il giudizio ed euro (omissis) per la precedente fase di a.t.p. (ex art. 7 d.m. cit.) oltre spese, IVA e CA come per legge.

P. Q. M.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. (omissis) R.G., così decide:

1) accoglie per quanto di ragione le domande proposte dall'attore e dichiara risolto per inadempimento colpevole della convenuta ALFA s.r.l. il contratto di fornitura per cui è causa e per l'effetto condanna la convenuta alla restituzione della somma di euro 4.541,29 con interessi legali dal 16.5.2007 al saldo effettivo e accerta e dichiara l'inadempimento colpevole di LABIENO all'incarico professionale quale direttore lavori e lo condanna al pagamento della complessiva somma di euro 18.096,12 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi moratori dalla decisione al saldo effettivo;

- 2) accoglie la domanda proposta da BETA s.a.s. e accerta e dichiara l'estraneità della stessa dalla responsabilità per cui è causa;
- 3) condanna ALFA s.r.l. e LABIENO a rifondere a TIZIO le spese di causa nella misura di 1/3 a carico di ALFA s.r.l. e 2/3 a carico di LABIENO, spese che liquida per il presente giudizio in complessivi euro (omissis) di cui (omissis) per compenso professionale ed euro (omissis) per spese, oltre IVA e CA come per legge e in complessivi euro (omissis) per la fase di a.t.p., di cui euro (omissis) per compenso professionale ed euro (omissis) per spese, oltre IVA e CA come per legge ed oltre ad euro (omissis) per spese di c.t.p.;
- 4) condanna TIZIO a rifondere a BETA s.a.s. le spese di causa che liquida per il presente giudizio in complessivi euro (omissis) di cui (omissis) per compenso professionale ed euro (omissis) per spese, oltre IVA e CA come per legge e in complessivi euro (omissis) per la fase di a.t.p., di cui euro (omissis) per compenso professionale ed euro (omissis) per spese, oltre IVA e CA come per legge;
- 5) pone definitivamente le spese di a.t.p., già liquidate con decreto di data 12.1.2009, a carico dei convenuti soccombenti nella misura di 1/3 a carico di ALFA s.r.l. e 2/3 a carico di LABIENO.

Così deciso in Pordenone, il 13.3.2013

Il Giudice
Dott. Martina Gasparini